

**CORSO ABILITANTE PER ESPERTO NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA
PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI DI IMPRESA**

D.L. 118/2021 – I contratti «pendenti»

Il decreto si preoccupa di tutelare i contratti in corso e la facoltà per l'imprenditore di chiedere la loro rinegoziazione.

- **IMPORTANTE**

La possibilità di incidere sulla sorte dei contratti pendenti è una facoltà dell'imprenditore e non si verifica automaticamente con l'apertura della negoziazione

Art.8.10, Sez. III - Decreto Dirigenziale

8.10. Negli incontri con le parti interessate, è opportuno che l'esperto ricordi ai creditori che, qualora l'imprenditore richiedesse misure protettive o cautelari nei loro confronti, non potranno, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, né provocarne la risoluzione, né potranno anticiparne la scadenza o modificarli in danno del debitore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti preesistenti.

I contratti pendenti nel concordato preventivo

Art 169-bis, l.fall. – Scioglimento e sospensione dei contratti pendenti

Art.186-bis l.fall., comma 3, l.fall.9

LE MISURE PROTETTIVE

ART.6 D.L. 118/2021

1. L'imprenditore puo' chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio.

Art.6, comma 5, D.L. 118/2021

I creditori interessati dalle misure protettive non possono,

unilateralmente

1. rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti
2. provocarne la risoluzione
3. anticiparne la scadenza o
4. modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1.

DIRETTIVA (UE) 2019/1023

Art.7⁴ Gli Stati membri prevedono norme che impediscono ai creditori cui si applica la sospensione di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti essenziali, o di risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo a danno del debitore, in relazione ai debiti sorti prima della sospensione, per la sola ragione di non essere stati pagati dal debitore. I contratti pendenti essenziali devono essere intesi come i contratti pendenti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione comporterebbe la paralisi dell'attività del debitore.

Il primo comma non impedisce agli Stati membri di conferire a tali creditori adeguate garanzie per evitare che subiscano un ingiusto pregiudizio in conseguenza di tale comma.

Gli Stati membri **possono prevedere** che il presente paragrafo si applichi a contratti pendenti **non essenziali**.

IL D.L. 118/21 HA APPLICATO LA NORMATIVA IN MANIERA ESTENSIVA

I contratti pendenti

Una definizione di «contratto pendente» viene data dall'art.97 CCI che sotto la dizione di «Contratti Pendenti» prevede:

Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato.

Pertanto, tipicamente, i contratti di durata o di somministrazione (ad esempio il conto corrente bancario o una fornitura di merci o un'utenza). Di conseguenza, esula dalla previsione della norma il contratto che sia già interamente eseguito da una delle parti (ad esempio un contratto di mutuo ove la banca abbia erogato l'intera somma), nel qual caso si applicheranno le normali regole del rapporto creditore/debitore che non interessa il contratto.

Mancato pagamento dei crediti anteriori

- Il D.L. 118/2021 fa riferimento esclusivamente all'inadempimento pecuniario, tenendo fuori le altre ipotesi patologiche dell'esecuzione del contratto
- Non vengono considerati i mancati pagamenti successivi che probabilmente riceveranno l'ordinaria tutela secondo i normali principi dell'inadempimento e, in particolare, la valutazione del grado di gravità tale da comportare la risoluzione.

I rapporti bancari e finanziari

Art.4⁶. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce **di per se'** causa di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore.

Sono possibili nel caso di altre ipotesi di inadempimento

I finanziamenti autoliquidanti